



COORDINAMENTI RSA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA

INFORMATIVA SINDACALE DEL 27/5/2013

In ordine alla **GESTIONE DELLE GIORNATE DI SOLIDARIETÀ, di cui all'Accordo 19.12.12, IN PRESENZA DI LUNGI PERIODI DI ASSENZE DAL LAVORO per varie cause (maternità, malattie, aspettative)**, abbiamo definito con l'azienda il dettaglio di seguito riportato:

Aspettativa non retribuita

In caso di aspettativa non retribuita, fruita in maniera continuativa per una durata pari o superiore ad un mese, le giornate di solidarietà verranno ridotte nel numero in proporzione dei mesi non lavorati nel corso dell'anno, tenendo conto che le frazioni pari allo 0,5 saranno arrotondate per difetto (es: per 1 o 2 mesi di aspettativa non retribuita, le giornate di solidarietà vengono ridotte a 5; per 3 e 4 mesi di aspettativa non retribuita, le giornate di solidarietà vengono ridotte a 4; per 5 e 6 mesi di aspettativa non retribuita, le giornate di solidarietà vengono ridotte a 3).

Congedo di maternità (interdizione obbligatoria e interdizione anticipata)

Durante le assenze per l'eventuale interdizione anticipata e l'interdizione obbligatoria, il lavoratore non dovrà effettuare giornate di solidarietà. Al rientro da tali periodi di astensione dall'attività lavorativa le giornate di solidarietà da effettuare, saranno pari al numero dei mesi mancanti fino alla fine dell'anno, nel rispetto ovviamente del limite massimo previsto di 6 giornate.

Congedo parentale (astensione facoltativa post-partum)

Solo nel caso in cui l'astensione facoltativa post partum venga fruita in modo continuativo per periodi pari o superiori ad un mese, le giornate di solidarietà verranno ridotte nel numero in proporzione ai mesi non lavorati nel corso dell'anno, tenendo conto che le frazioni pari allo 0,5 saranno arrotondate per difetto secondo i criteri già evidenziati per l'aspettativa non retribuita.

Assenza per malattia ed infortunio

Solo nel caso in cui le assenze per malattia si protraggano per un periodo continuativo o frazionato, ma comunque non inferiore al mese, superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno le giornate di solidarietà verranno ridotte in proporzione di 1 giorno per ogni mese continuativo (da 6 a 12) non lavorato.

Aspettativa retribuita

In tale ipotesi, solo nel caso in cui l'aspettativa retribuita venga fruita in via continuativa o frazionata, ma comunque non inferiore al mese, per una durata superiore ai 6 mesi nell'arco dell'anno, le giornate di solidarietà verranno ridotte in proporzione di 1 giorno per ogni mese continuativo (da 6 a 12) non lavorato.

In tutti i casi sopra evidenziati, stante il limite di 6 giornate di solidarietà ad anno per tre anni, deve comunque essere rispettato sia il criterio in base al quale nell'arco di un mese non può effettuarsi più di una giornata di solidarietà, sia la possibilità di esercitare l'opzione relativa alla decurtazione delle giornate di solidarietà con due giornate di ferie maturate e non godute.

Rimaniamo ancora in attesa della definizione da parte dell'Inps delle problematiche relative alle giornate di solidarietà da applicare ai colleghi con orario part-time misto/verticale.

Siena, 27 maggio 2013

LE SEGRETERIE